

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4475 di Martedì 28 maggio 2019

I lavori in quota, il quadro normativo e il campo di applicazione

Un intervento si sofferma sul quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle attività di lavoro in quota e sulle coperture. La disciplina nazionale, il campo di applicazione e le indicazioni della Corte di Cassazione.

Imola, 28 Mag ? Per affrontare la **prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota** è utile conoscere sia quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), sia le funzioni e le responsabilità di chi deve contribuire a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Riguardo alla normativa è bene ricordare che nella **definizione di lavori in quota** ? contenuta nell'art. 107 del D.Lgs. 81/2008 (*attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile*) ? "il criterio di calcolo non è la quota di esecuzione del lavoro ma la **quota di esposizione al rischio di caduta** per il lavoratore". Ad esempio, se si ha "un ponteggio sul piano di un'ampia terrazza, la quota va calcolata rispetto al piano stabile; stessa cosa se si opera sulla struttura di un impianto industriale, anche ad alta quota".

A ricordarlo e a fornire molte informazioni sia sulla normativa sia sugli orientamenti giurisprudenziali in materia responsabilità nei lavori in quota, è un intervento al convegno "**Sicurezza delle coperture e di impianti e postazioni di lavoro sopraelevate: a che punto siamo?**", realizzato il 14 novembre 2018 a Imola nell'ambito delle **Settimane della Sicurezza 2018** organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Il campo di applicazione della normativa
- La disciplina nazionale
- La giurisprudenza e la scelta dei sistemi di protezione contro la caduta

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20045] ?#>

Il campo di applicazione della normativa

Nell'intervento " **L'accesso e la protezione delle coperture: quadro normativo e giurisprudenziale**", a cura dell'avvocato Francesco Piccaglia De Eccher (Studio Piccaglia), si presentano alcuni dati forniti dall'Inail in materia infortunistica e ci si sofferma sul **campo di applicazione** del D.Lgs. 81/2008.

A questo proposito si fa riferimento al Capo II «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota» del Titolo IV del Testo Unico.

Riprendiamo integralmente gli **articoli 105 e 106**:

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa.

Articolo 106 - Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.

La relazione indica che le norme si applicano, dunque, "**anche a realtà diverse da quelle di cantiere** e cioè a lavori in quota che siano svolti in un settore diverso da quello delle costruzioni" (*le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa*).

Si ricorda anche la sentenza della **Cassazione Penale n. 21268/2013**: *«la normativa in materia di lavori in quota trova applicazione anche rispetto alle operazioni di scaricamento e di sbraccaggio di un motore industriale di notevoli dimensioni, atteso che essa non è limitata al settore delle costruzioni edilizie ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori»*.

La disciplina nazionale

Sempre in merito alla disciplina nazionale il relatore si sofferma su altri **due articoli** del Capo II Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

L'**articolo 111** segnala l'obbligo per il datore di lavoro di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere in condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali:

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

(...)

Mentre l'**articolo 115** fa riferimento ai sistemi di protezione:

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

(...)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

La giurisprudenza e la scelta dei sistemi di protezione contro la caduta

Infine ci soffermiamo su quanto indicato dalla relazione riguardo alle indicazioni giurisprudenziali rispetto alla **scelta dei sistemi di protezione contro la caduta**.

Sono presentate due diverse sentenze:

- **Cass. Pen. N. 5477/2018** sez IV: «L'art. 111 D.Lgs. 81/08 non impone per il lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l'adozione di misure di protezione collettiva sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali...le protezioni collettive devono essere necessariamente previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori risultino inadeguate, dovendo però tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell'organo giudicante»;
- **Cass Pen. N. 44111/2013**: si indica che "l'elencazione dei diversi sistemi di protezione contro le cadute dall'alto" fatta nell'art. 115 D.Lgs. 81/2008 «è *si rappresentativa di sistemi la cui adozione non è obbligatoriamente contestuale (la norma precisa che essi devono essere non necessariamente presenti contemporaneamente) ma anche chiaramente indicativa del fatto che la scelta dell'adozione di uno o più di uno di essi dipende dalla necessità del caso concreto. Pertanto la constatazione dell'adozione di uno o più sistemi non esaurisce il tema della verifica della ottemperanza al disposto di cui al menzionato articolo 115*».

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle slide relative all'intervento dell'avvocato Piccaglia. L'intervento si sofferma anche sulla disciplina in materia di linee vita, sulla normativa regionale e sulla giurisprudenza in tema di responsabilità, con particolare riferimento al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la esecuzione dell'opera (CSE).

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" L'accesso e la protezione delle coperture: quadro normativo e giurisprudenziale", a cura dell'avvocato Francesco Piccaglia De Eccher (Studio Piccaglia), intervento al convegno "Sicurezza delle coperture e di impianti e postazioni di lavoro sopraelevate: a che punto siamo?" nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 (formato PDF, 1.24 MB).



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it